



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

EUAA
**Agenzia dell'Unione Europea
per l'asilo**

RASSEGNA TEMATICA DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Protezione internazionale

luglio/agosto 2026



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

in collaborazione con

AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ASILO

Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione

**PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE
ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO**

Luglio - Agosto 2026

A cura di:

Martina Flamini

Julia Hasani

Eugenia Pompei

Carmen Rosa

Il progetto di collaborazione tra l'Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione e l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA) ha ad oggetto una rassegna, con cadenza bimestrale e annuale, delle pronunce della Suprema Corte, massimate e non massimate, concernente i profili processuali e sostanziali della protezione internazionale, della protezione complementare e della materia inerente al regolamento Dublino. Le molteplici questioni esaminate dalla giurisprudenza di legittimità verranno presentate attraverso un sistema di parole chiave (idoneo a facilitare una ricerca mirata) ed una sintesi delle principali ragioni giuridiche contenute nella decisione. La rassegna bimestrale e annuale, redatta dalle esperte dell'EUAA, dai giudici dell'Ufficio del Massimario e, per quanto riguarda i temi dell'espulsione e trattenimento (non coperti dal mandato EUAA), dalle addette all'Ufficio per il Processo (presso la Prima sezione civile, area protezione internazionale e famiglia), verrà diffusa, attraverso le strutture della formazione decentrata, attraverso l'utilizzo di siti istituzionali, a tutti i giudici impegnati nella trattazione dei ricorsi in materia di protezione internazionale, agli esperti EUAA, agli addetti all'Ufficio per il Processo e ai tirocinanti che lavorano presso le Sezioni Territoriali nonché ai componenti della Commissione Nazionale per il Diritto all'Asilo e ai Collegi delle Commissioni Territoriali in Italia.

INDICE

1. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE - QUESTIONI SOSTANZIALI.....	4
1.1 Protezione complementare	4
1.1.1 Principio di non refoulement	4
1.1.2 Diritto alla vita privata e familiare	5
1.1.3 Pericolosità sociale e protezione complementare	6
2. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE - QUESTIONI PROCEDURALI.....	6
2.1 Le procedure accelerate	6
2.1.1 Le domande reiterate	7
2.2 Questioni di ammissibilità o procedibilità del ricorso	8
2.3. Unità Dublino – Il procedimento per la determinazione dello Stato competente	12
3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO.....	13
3.1 Espulsione amministrativa e respingimento	13
3.2 I casi di inespellibilità	13
3.3 La tutela dell'unità familiare	14
3.3.1 Permesso di soggiorno per motivi familiari.....	14
3.4 Esecuzione dell'espulsione.....	15
3.4.1 Convalida e proroga del trattenimento delle persone straniere ai sensi della L. n. 145/2026.....	15

1. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE - QUESTIONI SOSTANZIALI

1.1 Protezione complementare

1.1.1 Principio di non refoulement

- Sez. 1, Sentenza n. 23979/2026, PU 02/07/2026, dep. 23/07/2026 – Rel. Russo, Pres. Acierio non massimata
[ricorrente palestinese - divieto di respingimento per rischio di trattamento inumano e degradante – carattere assoluto – assenza di bilanciamento con altri diritti e interessi]

Nel caso di specie, *“il ricorrente non deduce di essere positivamente integrato nella società italiana, invocando dunque protezione per il diritto alla vita privata e familiare che, come correttamente rileva il Procuratore generale, è un diritto che entra in bilanciamento con altri diritti ed interessi. Egli deduce il rischio di essere arrestato, in caso di rimpatrio, dalle autorità israeliane e, una volta privato della libertà personale, di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti.*

Il ricorrente espone che, nel 2019, gli è stato negato il riconoscimento dello status di rifugiato, in ragione della clausola di esclusione di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 251 del 2007, pur essendo stata reputata credibile la vicenda personale narrata. La competente Commissione territoriale, con provvedimento dell' 11 aprile 2019, ha ritenuto che la sua volontaria adesione alle Brigate dei Martiri di Al-Aqsa — organizzazione inclusa nelle liste delle organizzazioni terroristiche — e il ruolo da lui svolto all'interno, integrino i presupposti per l'esclusione dallo status di rifugiato, ma ha tuttavia ritenuto sussistente il rischio connesso a ritorsioni e maltrattamenti aventi intensità persecutoria da parte di Israele. Il provvedimento è stato confermato in Tribunale, e il ricorrente ha fruito di un permesso di soggiorno ex art. 19 T.U.I. e 32 del D.lgs. 25/2008, di cui ha chiesto il rinnovo dopo la scadenza, ed ha poi impugnato il provvedimento negativo del Questore, deducendo la attuale sussistenza di rischio persecutorio o di tortura o trattamenti inumani, che anzi si sarebbe aggravato alla luce degli avvenimenti più recenti.

Pertanto, la richiesta non è formulata in relazione ad un diritto che può entrare in bilanciamento con altri diritti e interessi, ma in relazione ad un divieto di carattere assoluto, previsto dall'art. 3 CEDU nonché dagli artt. 4 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, strettamente legato al valore della dignità umana.”

Nell'accogliere il ricorso, la Suprema Corte afferma che “nella legislazione europea, il principio di non respingimento (non-refoulement), è ricavabile dall'art. 5 della Direttiva 2008/115, dall'art. 19, par. 2, e dagli art. 4 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, e ha carattere assoluto. Nessuno può essere allontanato verso uno Stato nel quale esista un rischio reale di tortura, trattamenti inumani o degradanti o altre gravi violazioni dei diritti fondamentali.

Il divieto di respingimento è un limite al potere dello Stato di espellere il cittadino straniero verso un paese ove venga esposto al rischio persecutorio o di trattamento inumano e degradante e ha essenzialmente un contenuto negativo (obbligo di astensione). Il non respingimento viene a configurarsi come un «diritto soggettivo perfetto» suscettibile di applicazione diretta negli ordinamenti nazionali europei. [...]

Il divieto di respingimento per il rischio di trattamento inumano e degradante non può entrare in bilanciamento con altri diritti ed interessi ed è ostativo all'allontanamento verso il luogo ove il soggetto corre il suddetto rischio. [...]

Con riferimento al divieto di respingimento per rischio di trattamento inumano e degradante, che è divieto di carattere assoluto, non operano le condizioni ostative previste dagli artt. 10 e 14 del D.lgs. 251/2007. Inoltre, trattandosi dell'accertamento di un diritto e di un obbligo di astensione da parte dello Stato, sussiste l'interesse anche della persona detenuta, a maggior ragione se in base a titolo provvisorio, a che si accerti l'operatività di questo divieto, pur se il giudizio è suscettibile di revisione in relazione al mutamento delle circostanze. L'accertamento può essere chiesto direttamente in sede giudiziale e, ove abbia esito positivo, ne consegue la trasmissione degli atti al Questore ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 25/2008. In ogni caso, anche l'autorità amministrativa che respinge una domanda di permesso di soggiorno basato sul diritto nazionale e, di conseguenza, accerta che il cittadino di un paese terzo interessato si trova in situazione di soggiorno irregolare nel territorio dello Stato membro di cui si tratta, deve assicurarsi del rispetto del principio di non respingimento, riesaminando, alla luce del principio in parola, la decisione di rimpatrio adottata e rinviandola fintantoché perdura il rischio.

Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione di questi principi perché ha esaminato la domanda come se fosse una richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale a tutela del diritto alla vita privata e familiare, omettendo di verificare se l'interessato corre effettivamente all'attualità il rischio di essere sottoposto, in esito al rimpatrio, a tortura e a trattamento inumano e degradante; accertamento che deve farsi in base alle allegazioni, agli atti disponibili e alla luce di pertinenti e aggiornate informazioni sul paese di origine e su quelli di transito ex art 8.lgs. 25/2008.”

1.1.2 Diritto alla vita privata e familiare

- Sez. 1, Ordinanza n. 23530/2026, ud. 12/06/2026, dep. 19/07/2026 – Rel. Flamini, Pres. Acerno non massimata
[protezione speciale – bracciante agricolo – lavoro stagionale – rilievo durata complessiva del soggiorno]

La S.C. ha accolto il ricorso ribadendo i principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione (Cass. nn. 5084/2024; 8377/2025; 11898/2025) ritenendo che “*nel caso in esame, parte ricorrente ha documentato che, nel periodo di tempo trascorso in Italia (meno di due anni), aveva reperito un’attività lavorativa come bracciante agricolo e che, in forza di più contratti di lavoro stagionale, aveva lavorato ininterrottamente dal dicembre 2024 al settembre 2025 (percependo retribuzioni pari a circa 800,00 euro mensili). La valutazione relativa alla durata dell’attività lavorativa (definita «limitata» nel provvedimento impugnato) avrebbe dovuto essere compiuta guardando anche alla durata complessiva della permanenza della persona straniera richiedente protezione internazionale in Italia (pari a meno di due anni). Nel non rilevante periodo di tempo trascorso in Italia, infatti, il ricorrente ha compiuto apprezzabili sforzi di inserimento, adoperandosi nella ricerca di un’attività lavorativa, portata avanti con continuità in gran parte del periodo trascorso nel paese di accoglienza. Ove, invece, si desse rilievo determinante solo alla durata del periodo in cui la persona straniera ha svolto attività lavorativa – senza considerarlo in rapporto al periodo complessivo di tempo trascorso in Italia – si finirebbe per trascurare un indice significativo dello sforzo di integrazione profuso dal cittadino straniero. Alla luce di tali principi il motivo merita accoglimento, avendo il Tribunale trascurato una*

valutazione complessiva della documentazione offerta, comprovante la pressoché continuata attività lavorativa svolta dal richiedente protezione a partire già dal dicembre 2024 sino al settembre 2025, che rivela l'impegno e lo sforzo di effettiva integrazione, pur compatibilmente con la situazione di straniero richiedente protezione nel nostro Paese".

1.1.3 Pericolosità sociale e protezione complementare

- Sez. 1, Ordinanza n. 23531/2026, ud. 12/06/2026, dep. 19/07/2026 – Rel. Flamini, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente gambiano – commissione di reati – inserimento socio-lavorativo – vita privata – automatismo ostativo – bilanciamento degli elementi dedotti]

Nel ribadire i principi già enunciati in materia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso osservando che *“nel caso in esame, il Tribunale, operando un erroneo automatismo ostativo, non ha proceduto alla valutazione della pericolosità sociale all’attualità - limitandosi a valutare esclusivamente che il ricorrente si è «reso colpevole di condotte penalmente rilevanti particolarmente gravi (“rapina in concorso”, “lesione personale in concorso”, “detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso”))» reati dei quali, peraltro, nulla è stato precisato in merito all’epoca di commissione degli stessi - e non ha operato, in concreto, il bilanciamento con gli elementi dedotti a sostegno di una progressiva integrazione di notevole rilievo (attività lavorativa a tempo indeterminato, apprendimento della lingua italiana, disponibilità di un’abitazione, partecipazione alle attività ricreative, presenza in Italia della figlia, nata il 25.3.2025).”*

2. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE - QUESTIONI PROCEDURALI

2.1 Le procedure accelerate

- Sez. Ord. interlocutoria n. 22870/2026, ud. 05/06/2026, dep. 07/07/2026 – Rel. Scalia, Pres. Acierno [rinvio in pubblica udienza - ricorrente albanese – procedura accelerata – termini – manifestazione della volontà – ricorso effettivo]

Nel caso di specie, il ricorrente, cittadino albanese, ha presentato ricorso avverso il provvedimento di inammissibilità per tardività del ricorso di merito in cui il Tribunale aveva ritenuto applicabile la procedura accelerata. Il ricorrente ha impugnato il decreto deducendo la violazione degli artt. 26, 28 bis e 35 bis del d.lgs. 25/2008, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 del c.p.c., per non essere stata seguita con rigore dalla P.A. la procedura accelerata, deducendo che per la verifica del rispetto dei termini procedurali debba aversi riguardo al momento in cui viene manifestata dal richiedente la volontà di formalizzare la domanda di protezione internazionale, ai sensi dell’art. 2, primo comma, lett. a, del d. lgs. n. 142/2015, nel rilievo il cittadino straniero deve essere considerato “richiedente protezione internazionale” nel momento in cui

manifesta in qualsiasi modo la volontà di chiedere protezione, come stabilito dalla normativa interna ed europea.

La. S.C. ha rinviato la causa in pubblica udienza ritenendo *“che la questione introdotta, di particolare rilievo nomofilattico, a definizione di un quadro della giurisprudenza di questa Corte a cui concorrono, anche, principi euro-unionali (Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella sentenza del 25 giugno 2020, VL C-36/20 PPU e direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE), sollecita la fissazione di pubblica udienza in cui, nel confronto tra le parti, dare pieno assetto alla materia, nella precisazione che, a differenza delle fattispecie in cui l’orientamento si è sviluppato, e in cui la domanda era stata proposta in udienza di opposizione ad espulsione o di convalida di accertamento coattivo, nella ipotesi in esame, si tratta di domanda introdotta nell’ambito del procedimento amministrativo secondo l’iter normativo suo proprio, in risposta ai seguenti quesiti:*

- *se ai fini della legittima applicazione della sequenza temporale della procedura accelerata è sufficiente che i relativi termini di definizione siano stati rispettati a seguito e per la sequenza procedimentale successiva alla decisione del Presidente della Commissione territoriale (S.U. del 2024 n. 11399);*
- *oppure se il rispetto dei termini, ex artt. 26 e 28 d.lgs. n. 25/2008, debba coinvolgere anche il segmento procedimentale antecedente della formalizzazione della domanda da parte dell’autorità amministrativa (formulazione del cd. modello C3.) e ciò anche per la diretta incidenza sulla conoscibilità da parte del richiedente dei termini e delle regole della procedura e quindi, di fatto, sul diritto di difesa e sul principio di effettività della tutela giurisdizionale;*
- *e, in tal caso come debba essere valutata l’inerzia, nella specie protrattasi per cinque mesi, della pubblica amministrazione”.*

2.1.1 Le domande reiterate

- **Sez. 1, Ordinanza n. 22804/2026, ud. 28/05/2026, dep. 06/07/2026 – Rel. Pazzi, Pres. Acierno, massimata**
[domanda reiterata – diritto al ricorso effettivo – regolamento di competenza – principio di prossimità],

In tema di protezione internazionale, nell'ipotesi di erronea individuazione della commissione territoriale competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale, la competenza territoriale non si radica tenendo conto dell'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, ma del luogo di dimora effettivo del cittadino straniero, dove la domanda reiterata deve essere presentata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 1, d. lgs. n. 25 del 2008 e 4, commi 1 e 2, d.l. n. 13 del 2017, conv. in l. n. 46 del 2017.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 22875/2026, ud. 12/06/2026, dep. 07/07/2026 – Rel. Flamini, Pres. Acierno massimata**
[ricorrente ghanese – nuovo rischio allegato in sede di reiterata – medesima circostanza di fatto]

In tema di domande reiterate, l'allegazione di un rischio diverso, sopravvenuto o, preesistente ma non esaminato, rispetto a quello dedotto nella prima domanda di protezione, sebbene conseguente ad una

medesima circostanza di fatto, integra un elemento con caratteristiche di novità e rilevanza, idoneo a rendere ammissibile la domanda reiterata.

2.2 Questioni di ammissibilità o procedibilità del ricorso

- Sez. 1, Ordinanza n. 22871/2026, ud. 05/06/2026, dep. 07/07/2026 – Rel. Flamini, Pres. Acierno non massimata
[termini – mancata notifica – prova della tempestività del ricorso - accesso agli atti – inammissibilità]

La S.C. ha rilevato che “nel caso di specie, il cittadino straniero, con ricorso depositato il 14.8.2024 ha adito il Tribunale di Ancona, chiedendo il riconoscimento delle domande volte ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale e speciale, rigettate dalla Commissione Territoriale, con provvedimento dell’8.11.2022. Nulla è stato depositato in merito alla data di notifica, essendosi il ricorrente limitato ad affermare di non aver ricevuto alcuna notifica. Le deduzioni svolte dalla difesa in merito all’assenza di prova della notifica della decisione negativa da parte della Commissione territoriale sono del tutto inconferenti, atteso che spettava al cittadino straniero depositare la relata di notifica e l’ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini della dimostrazione della tempestività del ricorso. È, in particolare, privo di rilievo il fatto che il ricorrente non fosse in possesso della documentazione relativa alla mancata notifica, ben potendo richiedere, ben prima di quanto accaduto nel luglio del 2025, di accedere agli atti della Commissione territoriale, e, in caso di esito negativo, formulare l’istanza di esibizione o di acquisizione ex art. 213 c.p.c., ovvero utilizzare gli strumenti che la legge consente per assolvere all’onere probatorio di provare la tempestività dell’impugnazione”.

La S.C. ha quindi ritenuto infondato il motivo di ricorso confermando la decisione impugnata, sebbene con una correzione della motivazione in quanto *“in difetto di prova della tempestività del ricorso, lo stesso doveva dichiararsi inammissibile (sul punto correggendosi la motivazione, atteso che l’«improcedibilità» è stata erroneamente dichiarata in ragione del fatto che, al momento del deposito del ricorso, lo stesso era privo «del suo presupposto ossia la decisione della commissione territoriale»)”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 22920/2026, ud. 05/06/2026, dep. 08/07/2026 – Rel. Caiazza, Pres. Acierno non massimata
[onere della prova - principio della vicinanza della prova e non esigibilità]

Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato non tempestivo il ricorso, *“osservando che: stando alla copia allegata al ricorso, il provvedimento impugnato era stato adottato dalla Commissione il 13.4.2022, firmato dal Presidente; il ricorrente ha soltanto dedotto di aver ricevuto la notifica del provvedimento impugnato in data 27/4/2022, senza specificare in che modo e senza provare il fatto e, conseguentemente, che il ricorso era stato tempestivamente proposto, nonostante la sollecitazione rivolta dal giudice con decreto regolarmente comunicato; l’istante ha depositato il frontespizio della raccomandata postale a lui indirizzata e contenente la decisione impugnata, che non riportava alcuna data, quanto meno di spedizione; inoltre, ha prodotto il retro di una busta, sul quale vi era un’annotazione manoscritta a penna “AVV 27.4.2022”, seguita da una probabile firma di un soggetto non identificato; tale annotazione non poteva essere considerata una relata di notificazione, poiché recava solo il suddetto contenuto ed era ignoto il suo autore; non era possibile,*

quindi, affermare che essa attestasse il compimento di un atto del procedimento di notificazione utile all'individuazione del giorno in cui esso si era perfezionato, determinando la decorrenza del termine in cui proporre opposizione."

Il ricorrente ha dedotto che "violazione di legge, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 35-bis, comma 2, d.lgs. n. 25/2008, in relazione all'art. 115 comma 1 c.p.c. (principio di non contestazione) e ai principi in tema di onere della prova, vicinanza della prova e non esigibilità, per aver il Tribunale negato l'esistenza della prova della tempestività della notifica del ricorso, nonostante la data relativa fosse pacificamente ammessa dal Ministero dell'Interno, l'unica parte in possesso della prova formale (l'avviso di ricevimento); difatti il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio l'8.11.2022 e nella memoria difensiva non solo non contestava la regolare notifica, ma ammetteva espressamente che il provvedimento era stato "ritualmente notificato in data 27/04/2022. In particolare, il ricorrente assume di aver adempiuto al proprio onere depositando il provvedimento completo della busta che gli è stata notificata, contenente la data certa del 27.4.2022; questo elemento, combinato, con la predetta ammissione del Ministero, costituiva prova sufficiente; il Tribunale, pretendendo la produzione di un atto che per legge era nella disponibilità esclusiva della P.A., ha violato il principio ad impossibilia nemo tenetur e quello della vicinanza della prova; poiché la data di notifica era il 27 aprile 2022 e il deposito del ricorso era avvenuto il 26 maggio 2022 (entro i 30 giorni), l'azione è stata esercitata tempestivamente."

Condividendo le argomentazioni del ricorrente, la Suprema Corte ha accolto il ricorso e osservato che "il ricorrente ha prodotto l'atto nella sua disponibilità (in ottemperanza, dunque, al principio della vicinanza della prova), mentre il Ministero ha dichiarato che il ricorso era stato ad esso notificato nel termine di legge. Ne consegue l'erroneità della statuizione del Tribunale secondo la quale il frontespizio della raccomandata postale indirizzata al ricorrente e contenente la decisione impugnata, pur non riportando alcuna data, non fosse in alcun modo idoneo a dimostrare la tempestività del ricorso in esame, senza tener debitamente conto del fatto che il Ministero aveva dichiarato che il ricorso era stato ad esso notificato nel termine di legge. Invero, argomentare diversamente equivarrebbe ad addossare al ricorrente una prova diabolica per un fatto assolutamente non ascrivibile ad una sua condotta non diligente, con riferimento alla mancata restituzione della relata di notificazione. Peraltro, giova rilevare che il Tribunale, al riguardo, ha omesso ogni considerazione sulla possibilità di concedere la remissione in termini (pur avendo richiesto alle parti chiarimenti sulla stessa notifica)."

- **Sez. 1, Ordinanza n. 24439/2026, ud. 05/06/2026, dep. 04/08/2026 – Rel. Scalia, Pres. Acierno massimata**

[provvedimento della commissione territoriale - notificazione a mezzo del servizio postale - prova della consegna - avviso di ricevimento - necessità - tracciato informatico del sistema unico asilo (sua) - inidoneità – conseguenze]

In tema di protezione internazionale, la notifica del provvedimento della commissione territoriale, eseguita a mezzo del servizio postale, non si perfeziona con la sola spedizione del plico, ma richiede la prova della sua consegna al destinatario, che può essere fornita esclusivamente mediante l'avviso di ricevimento previsto dalla legge n. 890 del 1982; ne consegue che il tracciato informatico del sistema unico asilo (SUA) non costituisce prova legale della notificazione, né è idoneo a far decorrere il termine per la proposizione del ricorso ex art. 35 d.lgs. n. 25 del 2008 per cui, in caso di incertezza sulla data della notifica, il giudice deve sollecitare l'esibizione della relata di notifica da parte dell'Amministrazione o acquisirla

autonomamente ed in difetto, non può dichiarare tardivo il ricorso, dovendo prevalere la data più favorevole al richiedente.

- Sez. 1, Ordinanza n. 24719/2026, ud. 05/02/2026, dep. 20/08/2026 – Rel. Costanzo, Pres. Acierno non massimata
[termini – estinzione del procedimento – omessa rinnovazione della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di prima udienza – sostituzione note scritte – ordinanza fuori udienza]

La ricorrente, cittadina georgiana giunta in Italia nel novembre 2017, impugna ai sensi dell'art. 19-ter, comma 6, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 l'ordinanza 30 giugno 2025, notificata il 2 luglio 2025, con cui il Tribunale di Roma ha dichiarato l'estinzione ex art. 291, comma 3, c.p.c. del processo volto all'annullamento del diniego, emesso dal Questore di Roma, di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. L'estinzione del processo è stata dichiarata sul presupposto dell'omessa rinnovazione, nel termine stabilito, della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza, peraltro sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.

La S.C. rileva che *“non risulta che l'ordinanza fuori udienza, emessa ai sensi dell'art. 127-ter, comma 3, c.p.c. e depositata il 27 gennaio 2025, sia stata comunicata alla ricorrente, unica parte sino a quella data costituita. Per altro verso, è pacifico che la ricorrente aveva omesso di rinnovare la notificazione di ricorso e decreto entro il termine perentorio del 10 marzo 2025”* rilevando altresì che *“nel corso del processo non vi è mai stato un contatto diretto in udienza tra il difensore della ricorrente e il giudice”*.

La S.C. ha accolto il ricorso ritenendo che *“La dichiarazione di estinzione del processo trova il proprio fondamento nell'omessa rinnovazione della notificazione nel termine perentorio del 10 marzo 2025, assegnato con l'ordinanza 27 gennaio 2025 che però non era stata comunicata in violazione delle norme sopra richiamate. Senonché, l'inerzia della ricorrente, implicitamente ricondotta dal Tribunale di Roma all'ipotesi di cui all'art. 307, comma 3, c.p.c. per il tramite dell'art. 291, comma 3, c.p.c., è dipesa dall'omessa comunicazione dell'ordinanza 27 gennaio 2025. Pertanto, è irrilevante che la ricorrente, senza nulla dedurre in ordine alla mancata conoscenza del termine fissato per la rinnovazione della notificazione di ricorso e decreto, abbia partecipato al giudizio dopo aver ricevuto la comunicazione dell'ordinanza 12 giugno 2025 emessa ex art. 127-ter, comma 4, c.p.c. (cfr. l'art. 309 c.p.c.), quando ormai il termine perentorio era irrimediabilmente scaduto e dunque lo scopo perseguito dall'ordinanza 27 gennaio 2025 non avrebbe più potuto essere concretamente raggiunto. Per tale ragione, l'attività svolta dalla parte dopo aver ricevuto la comunicazione dell'ordinanza 12 giugno 2025 non ha efficacia sanante rispetto al vizio censurato con l'odierno ricorso per cassazione (sulla condizione cui è soggetta la nullità dell'ordinanza pronunciata fuori udienza e non comunicata dal cancelliere ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., v. Cass., sez. un., 14 aprile 2021, n. 9839). Del pari, la doverosità della comunicazione dell'ordinanza non «letta in udienza» rende irrilevante l'astratta possibilità di acquisire comunque, di fatto, conoscenza dell'ordinanza redatta dal giudice in formato elettronico e depositata «con modalità telematiche» (artt. 196-quater, 196-quinquies, disp. att., c.p.c.) ma non comunicata dal cancelliere, non essendo stabilito espressamente ex lege uno specifico onere a carico delle parti di consultare giorno per giorno il fascicolo informatico dopo la data di cui al secondo periodo del comma 5 dell'art. 127-ter c.p.c.”*.

La S.C., richiamando il principio di diritto affermato dalla Cass. n. 32724/2024, ha altresì ritenuto che *“la mancata conoscenza legale del termine perentorio fissato per rinnovare la notificazione dell'atto introduttivo e del decreto emesso ai sensi dell'art. 281-undecies, comma 2, c.p.c. ha determinato l'omesso tempestivo compimento dell'incombente posto a base dell'ordinanza dichiarativa dell'estinzione del processo avente*

contenuto sostanzialmente decisivo” e che “nessun termine per la rinnovazione della notificazione poteva decorrere, nei confronti della ricorrente, dall’ordinanza depositata il 27 gennaio 2025, ossia oltre il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza (art. 127-ter, comma 5, c.p.c.), e dunque «pronunciata fuori dell’udienza» (artt. 176, comma 2, e 186 c.p.c.) ma non ritualmente comunicata dal cancelliere, come prescritto dagli artt. 134, commi 1 e 2, e 136 c.p.c. (cfr. Cass., sez. III, 16 dicembre 2024, n. 32724). Si veda anche il caso esaminato da Cass., sez. lav., 2 novembre 2015, n. 22355, ad avviso della quale, con richiamo alla giurisprudenza della Corte costituzionale, ove sia prescritto un termine per il compimento di attività, la cui omissione si risolva in un pregiudizio per la situazione tutelata, deve essere assicurata all’interessato la conoscibilità del momento di iniziale decorrenza del termine stesso, sì da consentirne l’utilizzazione nella sua interezza, senza che il principio della regolarizzazione degli atti trovi ostacolo nel principio della giusta durata del processo, da coordinarsi con quello del giusto processo. La garanzia di cui all’art. 24 Cost. deve estendersi alla conoscibilità del momento iniziale di decorrenza del termine stesso, al fine di assicurarne all’interessato l’utilizzazione nella sua interezza: così Corte cost. n. 185/1988, con richiamo alle sentenze n. 14/1977, n. 255/1974, n. 159/1971, n. 134/1985; v. anche Corte cost. n. 170/1999”.

- Sez. 1, Ordinanza n. 24777/2026, ud. 02/07/2026, dep. 26/08/2026 – Rel. Caprioli, Pres. Acierno non massimata
[termini – prova della notifica – ricorrente domiciliato in struttura privata]

Con il decreto impugnato il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso per tardività. Osservava che, come risulta dalla documentazione in atti, il provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale di Milano era stato emesso in data 19.01.2023 e successivamente consegnato in data 16.02.2024. Rilevava che con riferimento alla tempestività del ricorso, la difesa si era limitata a rappresentare apoditticamente che il provvedimento di diniego sarebbe stato “notificato al ricorrente in data 16.2.2024”. Sottolineava tuttavia che tale data risultava essere del vero quella di consegna del provvedimento di diniego al ricorrente, come del resto attestato dal relativo verbale di consegna, erroneamente prodotto dalla difesa quale prova della notifica. E inoltre osservava che, assieme al verbale di consegna, era stato prodotto dalla difesa il relativo tracciato Vestanet, confermativo della circostanza che la notifica del provvedimento si era perfezionata - in forza dell’osservanza di tutti i passaggi formali prescritti dall’art 11 commi 3-ter e 3-quater d.lgs. n. 25/2008 - in data 18.03.2023. In proposito rilevava che la difesa si era limitata a produrre siffatta documentazione e, nonostante fosse stata espressamente invitata nel corso del procedimento a riferire le proprie deduzioni in ordine alla tempestività del ricorso, non aveva avanzato alcuna contestazione specifica sotto alcun profilo. Pertanto, riteneva il collegio adeguatamente provato dalla documentazione messa a disposizione nel presente giudizio che la notifica del provvedimento impugnato si fosse perfezionata in data 18.03.2023. Di talché non risultava rispettato nel presente giudizio il termine di trenta giorni prescritto dall’art. 35 bis co. 2 d.lgs. n. 25/2008, posto che il ricorso è stato depositato il 01.03.2024.

La S.C. ha accolto il ricorso ritenendo che *“nel caso di specie il provvedimento impugnato ha ritenuto che la notifica del diniego da parte della commissione territoriale fosse stata rituale in quanto conforme alle prescrizioni contenute nei commi 3-ter e 3-quater d.lgs. n. 25/2008- in data 18.03.2023. Disposizione questa che invece non poteva trovare applicazione tenuto conto che il richiedente non si trovava in una struttura di accoglienza ma, come risulta dal verbale delle dichiarazioni rese avanti la Commissione territoriale, aveva un domicilio in [xxx]. Il Tribunale avrebbe dovuto procedere alla verifica, sulla base di quanto riportato nell’avviso di ricevimento, come richiesto dalla norma, dell’effettivo esperimento del tentativo della notificazione del provvedimento della Commissione Territoriale nel domicilio indicato dal cittadino straniero nel corso*

dell'audizione effettuata dalla Commissione stessa. Avviso che però non è stato acquisito al processo e della cui dimostrazione era onerata l'Amministrazione procedente (nella specie il Ministero degli Interni)".

2.3 Unità Dublino – Il procedimento per la determinazione dello Stato competente

- Sez. 1, Ordinanza n. 24586/2026, ud. 23/04/2026, dep. 10/08/2026 – Rel. Casadonte, Pres. Acierno non massimata
[clausola di discrezionalità – rifiuto tacito – carenza sistemiche – rischio di refoulement indiretto]

La S.C. nell'accogliere il ricorso ritenendo non condivisibile la conclusione del giudice di merito in ordine al rifiuto anche tacito del ricorso alla clausola discrezionale in presenza delle relative allegazioni da parte dell'Autorità Dublino ai sensi dell'art. 17 del Regolamento n. 604/2013. La S.C. ha richiamato i principi interpretativi enunciati nella Cass. 11713/2025:

"1. Fermo che il giudice dello Stato membro richiedente, in sede di impugnazione della decisione di trasferimento, non può valutare il rischio di refoulement indiretto derivante dalle politiche di rimpatrio del paese richiesto, ne può fondare la decisione di accoglimento su una diversa valutazione dei requisiti di riconoscimento della protezione internazionale, salva la acclarata sussistenza di carenze sistemiche nel sistema di asilo e di accoglienza, può configurare rifiuto tacito di esercitare la clausola discrezionale ex art. 17 regolamento UE n. 604 del 2013, il mancato esame da parte della autorità Dublino, della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione nazionale, tenuto conto del sostegno costituzionale (art. 10, terzo comma, Cost.) e convenzionale al diritto in questione, ed il giudice dell'impugnazione della decisione di trasferimento può valutare il predetto rifiuto sempre che i fatti che ne costituiscono il fondamento risultino allegati dal ricorrente o emergano nel corso del procedimento.

2. All'esito della cassazione del provvedimento giurisdizionale di annullamento della decisione di trasferimento, perché fondato sul rischio di refoulement indiretto, il giudice nazionale, in sede di rinvio, deve verificare se, in base alle allegazioni contenute nel ricorso, ai documenti prodotti, integrati dai fatti acquisiti nella decisione oggetto d'impugnazione e da ulteriori fatti, sopravvenuti o in precedenza non emersi, allegati od acquisiti in sede di giudizio di rinvio, il rifiuto anche tacito di avvalersi della clausola discrezionale ai sensi dell'art 17 del regolamento n. 604 del 2013 possa considerarsi illegittimo per violazione del diritto al riconoscimento della protezione complementare nazionale, che ha consistenza di diritto umano fondamentale, essendo fondata sul diritto d'asilo di cui all'art 10, terzo comma Cost. di cui costituisce una delle forme di attuazione".

- Sez. 1, Ordinanza n. 24592/2026, ud. 23/04/2026, dep. 10/08/2026 – Rel. Casadonte, Pres. Acierno massimata
[colloquio personale – impossibile sostituzione con deposito note o deduzioni scritte]

Nel giudizio di impugnazione avverso la decisione dell'Unità Dublino di trasferimento di un richiedente protezione internazionale in altro Stato il colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del Reg. UE n. 604 del 2013 - applicabile ratione temporis alle procedure introdotte prima dell'entrata in vigore del Reg. UE n. 1351 del 2024 - deve essere svolto dall'Unità Dublino o, in via surrogatoria, dal Tribunale e non può essere sostituito dal deposito di note o deduzioni scritte, essendo possibile in quella sede svolgere eventuali contestazioni sulle informazioni utili fornite dal richiedente ai fini della determinazione dello Stato competente.

3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO

3.1 Espulsione amministrativa e respingimento

- Sez. 1, Ordinanza n. 22921/2026, ud. 02/07/2026, dep. 08/07/2026 – Rel. Dal Moro, Pres. Acierno non massimata
[decreto di espulsione – opposizione – autonomia del decreto prefettizio rispetto al procedimento per il riconoscimento di misure alternative alla detenzione carceraria – funzione rieducativa della pena]

Nel caso in esame, avente ad oggetto l'opposizione ad un decreto prefettizio di espulsione, tramite il secondo motivo di ricorso viene dedotto che l'espulsione amministrativa sarebbe illegittima perché sottrae il ricorrente al circuito legale dell'esecuzione penale e lede il suo diritto di difesa.

La Corte ha respinto tale motivo di impugnazione ribadendo la piena autonomia del decreto prefettizio rispetto al procedimento per il riconoscimento delle misure alternative alla detenzione carceraria. Infatti, il provvedimento impugnato riguarda un'espulsione amministrativa (art. 13 T.U.I.) e la pendenza di istanza ex art. 656 c.p.p. non determina alcun divieto automatico di espulsione amministrativa, né comporta, in sé, un diritto alla permanenza sul territorio. In altre parole, la sospensione dell'esecuzione della pena – invocata anche con il secondo motivo – ha effetti solo sul piano penale e non incide sulla valutazione amministrativa di soggiorno, giacché l'espulsione prefettizia è atto autonomo e distinto che non sostituisce né anticipa decisioni del giudice penale, le quali, semmai, rilevano sul piano della sua esecuzione, ma non incidono sulla legittimità del decreto di espulsione.

In particolare, con riferimento alla compatibilità della espulsione amministrativa con accompagnamento alla frontiera con il diritto del condannato ad accedere alle misure alternative alla detenzione carceraria, ha ribadito *“la piena autonomia applicativa all'espulsione prefettizia rispetto al procedimento per la concessione delle misure alternative alla detenzione in presenza di un ordine di sospensione della pena ex art. 656 c.p.p. L'ordine di sospensione della pena, infatti lascia, intatto il potere prefettizio con la conseguente applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, la cui operatività non viene meno perché lo straniero non si trova in stato di detenzione. L'espulsione amministrativa opera su un diverso piano e si differenzia dalle misure disposte dall'autorità giudiziaria. Si tratta, cioè, di una misura caratterizzata da una sua intrinseca autonomia ed in quanto tale non può essere né confusa né assimilata con le altre forme di espulsione direttamente legate al procedimento penale. Ne consegue, allora, che, se l'ordine di esecuzione della pena è stato sospeso ai sensi dell'art. 656 c.p.p., il decreto di espulsione prefettizio non può dirsi per ciò solo inefficace o confliggente con gli accertamenti in sede penale. L'autonomia dell'espulsione amministrativa è infatti certificata dal medesimo art. 13 testè richiamato, che al comma 3 recita esattamente che “quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali» (così, Cass. n. 28231/2025, in motivazione)”*.

3.2 I casi di inespellibilità

- Sez. 1, Ordinanza n. 24437/2026, ud. 05/06/2026, dep. 04/08/2026 – Rel. Scalia, Pres. Acierno

non massimata

[decreto di espulsione – opposizione – inespellibilità - divieto di non-refoulement – omesso esame di fatti sopravvenuti decisivi – presentazione della domanda di protezione internazionale – ottenimento di un permesso di soggiorno provvisorio]

Nel caso in esame, avente ad oggetto l'impugnazione di un decreto di espulsione, il ricorrente ha dedotto che il Giudice di Pace, nella sentenza impugnata, avrebbe omesso ogni valutazione delle circostanze documentate e incontestate quali il rinnovo del permesso, la domanda di protezione internazionale e il rilascio del titolo provvisorio, fondando la decisione solo sul "foglio notizie". La motivazione sarebbe dunque apparente e mancherebbe, in essa, l'esame del fatto decisivo sopravvenuto. Il Giudice di Pace avrebbe inoltre ignorato che la ricevuta della domanda di protezione internazionale costituisce permesso provvisorio che impedisce l'espulsione. Il giudice di merito avrebbe dovuto sospendere l'efficacia del decreto; dal momento che, in caso contrario, la decisione violerebbe il principio di "non-refoulement" e la normativa interna che tutela il richiedente asilo.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso ed enuncia il seguente principio di diritto, che sintetizza il rapporto tra domanda di protezione, permesso provvisorio e divieto di espulsione:

"In tema di opposizione a decreto di espulsione, il giudice deve valutare la situazione attuale dello straniero al momento della decisione, tenendo conto dei fatti sopravvenuti rispetto al provvedimento amministrativo; la presentazione della domanda di protezione internazionale e il rilascio del relativo permesso provvisorio ex art. 4 D.Lgs. 142/2015 costituiscono fatti impeditivi dell'espulsione, integranti una causa legale di inespellibilità, in applicazione dell'art. 19 T.U.I. e del principio di non-refoulement di cui all'art. 33 della Convenzione di Ginevra".

- **Sez. 1, Ordinanza n. 24438/2026, ud. 05/06/2026, dep. 04/08/2026 – Pres. Acierno, Rel. Scalia, massimata**

[divieto di espulsione nel caso previsto dall'art. 19, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 286 del 1998 - limite all'operatività del divieto - motivi di ordine pubblico e sicurezza dello stato - pericolosità sociale comune]

La causa di inespellibilità prevista dall'art. 19, comma 2, lett. c) del d.lgs n. 286 del 1998 incontra il limite delineato dall'art. 19, comma 1 del d.lgs. citato che opera esclusivamente nelle ipotesi di terrorismo, sicurezza dello Stato o ordine pubblico in senso qualificato, sicché la pericolosità sociale comune non è idonea a superare la protezione familiare.

3.3 La tutela dell'unità familiare

3.3.1 Permesso di soggiorno per motivi familiari

- **Sez. 1, Ordinanza n. 23620/2026, ud. 11/06/2026, dep. 21/07/2026 – Pres. Giusti, Rel. Scalia, massimata**

[minore straniero soggiornante in Italia - autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare ex art 31, comma 3, T.U.Imm - condanna del familiare richiedente per reati ostativi - diniego automatico dell'autorizzazione - esclusione - valutazione dell'attualità della pericolosità - contenuto]

L'intervenuta condanna del genitore del minore per reati ostativi non comporta automaticamente il diniego dell'autorizzazione alla permanenza in Italia prevista dall'art. 31, comma 3, del d. lgs. n. 286 del 1998, ma costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione della minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico, mentre l'arretramento della pericolosità in sede di sorveglianza non determina, di per sé, l'accoglimento dell'istanza, ove permanga un rischio attuale incompatibile con la permanenza del genitore e con l'esercizio di una funzione parentale idonea a garantire al minore di vivere in un contesto di legalità.

3.4 Esecuzione dell'espulsione

3.4.1 Convalida e proroga del trattenimento delle persone straniere ai sensi della L. n. 145/2026

- **Sez. 1, Ordinanza n. 23092/2026, ud. 09/07/2026, dep. 13/07/2026 – Rel. Pazzi, Pres. Acierno massimata**
[trattenimento presso cpr - convalida del trattenimento – d.l. 12 giugno 2026, n. 100 - data del provvedimento di convalida - applicabilità - data del provvedimento amministrativo restrittivo - irrilevanza.]

In tema di convalida del provvedimento di trattenimento o delle misure alternative, la nuova disciplina di cui al D. L. n. 100 del 2026 è stata ancorata dal legislatore al provvedimento di convalida, sicchè è irrilevante la data del provvedimento amministrativo restrittivo della libertà personale.

- Sez. 1, Ordinanza n. 24204/2026, ud. 24/07/2026, dep. 29/07/2026 – Pres. Rel. Acierno non massimata
[trattenimento dello straniero presso cpr - convalida dell'istanza di proroga del trattenimento – art. 14, comma 5-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 – difformità di generalità, nazionalità e data di nascita - collaborazione del cittadino straniero]

Nel caso in esame, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione del giudice di pace che, nel convalidare l'istanza di proroga del trattenimento di un cittadino straniero, ha adottato la decisione impugnata osservando che lo stesso si fosse in passato identificato con alias. Il giudice di pace ha ritenuto che in questo caso non fossero chiari il luogo di nascita e la cittadinanza del suddetto cittadino straniero, pertanto le difformità di generalità, nazionalità e data di nascita hanno giustificato la richiesta di proroga per approfondimenti relativi alla sua identità e nazionalità. Agli atti figurano inoltre richieste di informazioni al Kosovo il 12/3/2026; ad Albania, Macedonia e Serbia in data 22/6/2026.

Il Collegio ha accolto l'unico motivo di ricorso ritenendo che: *“in relazione ai provvedimenti di proroga, l'accertamento da svolgersi, da parte del giudice del merito, deve fondarsi su tre principali campi di indagine: l'effettiva esecuzione di indagini e ricerche, da svolgersi in modo tempestivo ed efficiente, in ogni frazione temporale dei trattenimenti (nella specie tre, pur se, verosimilmente tra il primo del marzo ed il secondo dell'aprile 2026 c'è stata soluzione di continuità); l'accertamento relativo alle effettive possibilità di effettuare il rimpatrio; l'accertamento della collaborazione del richiedente. Quest'ultimo, non può che porsi in via*

gradata, rispetto a quelli che precedono. Non può, infatti, ritenersi, che l'eventuale mancanza di collaborazione possa avere efficacia direttamente sanante della carenza di indagini ed accertamenti e sulla verifica dell'effettiva possibilità di eseguire il rimpatrio. (Nel caso in esame, i problemi di riconoscimento da parte del Kosovo derivano dagli esiti della guerra dei Balcani che ha prodotto il disfacimento dello Stato iugoslavo. Poiché il ricorrente non è mai rientrato in Kosovo, non risulta anagraficamente di quella nazionalità. Il ricorrente evidenzia in primo luogo di essere stato collaborativo sia all'udienza del 3/4/2026 sia a quella del 26/6/2026. Il giudice di pace, in quest'ultima udienza ne dà espressamente atto ma nulla riferisce in concreto del contenuto dei documenti, limitandosi a rilevarne la tardività in un procedimento radicalmente privo di preclusioni istruttorie e la utilizzabilità futura per approfondimenti di indagini. Deve, pertanto, ritenersi, che i documenti esibiti siano utili ma sugli stessi è stato del tutto omesso un giudizio sul loro contenuto sostanziale per affermare solo che si trattava di un chiaro indicatore di mancanza di collaborazione)".

- Sez. 1, Ordinanza n. 24220/2026, ud. 24/07/2026, dep. 29/07/2026 – Rel. Tricomi, Pres. Acerno non massimata
[trattenimento dello straniero presso cpr - convalida del trattenimento – art. 14, comma 5-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 – allegazioni - sospensione della cittadinanza georgiana – incidenza sulle reali prospettive di rimpatrio del ricorrente in Georgia]

Nel caso in esame, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione del giudice di pace che, nel convalidare il trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di permanenza per il rimpatrio, non ha adeguatamente esaminato una circostanza dedotta e documentata dal ricorrente e non si è affatto espresso sul punto incorrendo nel vizio denunciato con il primo motivo di ricorso. In particolare, il documento prodotto, e non esaminato, evidenzia la circostanza della sospensione della cittadinanza georgiana in relazione ad un *alias* utilizzato dal cittadino straniero; tale circostanza, per la gravità delle conseguenze rispetto allo *status* dello straniero in relazione alla nazione di cui si è dichiarato cittadino ed alla sua concreta possibilità di essere riammesso nello Stato in cui dovrebbe essere rimpatriato, avrebbe dovuto essere esaminata e apprezzata in sede di merito, alla luce della previsione di cui all'art.14, comma 5 bis, del d.lgs. n.286/1998, che non prevede l'applicazione della misura coercitiva in presenza di circostanze concrete da cui "non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza" (cfr. Cass. n.6602/2025).

La Corte ribadisce dunque il principio secondo cui: " *ove siano prospettate circostanze incompatibili con la misura coercitiva del trattenimento e potenzialmente decisive rispetto al petitum richiesto (nel caso di specie, la sospensione della cittadinanza), il giudice di merito è tenuto a prenderle in esame, a svolgere il suo ponderato apprezzamento e a verificare in base alle condizioni di legittimità del trattenimento stabilite dall'art.14, comma 5, del TUI se vi sia una prospettiva reale, che l'allontanamento possa essere portato a termine, tenuto conto dei termini fissati all'articolo 14 cit., in considerazione - ad esempio - della ordinaria tempistica di risposta dell'Autorità straniera interpellata o delle circostanze specifiche del caso concreto, oppure se, al contrario non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza ex art.14, comma 5 bis, cit., adottando, all'esito, la decisione sul caso concreto. Ciò nel caso di specie non è avvenuto e la decisione va cassata*".

- Sez. 1, Ordinanza n. 24222/2026, ud. 24/07/2026, dep. 29/07/2026 – Rel. Tricomi, Pres. Acerno non massimata

[trattenimento dello straniero presso cpr - convalida della richiesta di proroga per un periodo di ulteriori 90 giorni – art. 14, comma 5-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 – art 15, par 4, direttiva 2008/115/ce - allegazioni – strutturale impossibilità di eseguire il rimpatrio]

Nel caso in esame, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione del giudice di pace osservando che, in sede di convalida della richiesta di prima proroga del trattenimento, questo si è limitato a valutare positivamente la pluralità delle iniziative assunte dall'Amministrazione presso l'Ambasciata di Guinea, mentre ha omesso di considerare che proprio la inutile pluralità delle richieste è stata prospettata, in tesi attorea, come rappresentativa della strutturale impossibilità del rimpatrio.

Quanto dedotto dal ricorrente sin dal primo grado evidenzia una circostanza che avrebbe dovuto essere esaminata e apprezzata in sede di merito, alla luce della previsione di cui all'art.14, comma 5 bis, del d.lgs. n.286/1998, che stabilisce che non va applicata la misura coercitiva in presenza di circostanze concrete da cui «non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza» (cfr. Cass. n.6602/2025).

In continuità con quanto più volte già affermato da questa Corte, nella pronuncia in esame è stato dunque ribadito che: *“in tema di trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri, il giudice è tenuto ad un giudizio di congruità da rapportare, nel caso della prima proroga, alla gravità delle difficoltà incontrate per la preparazione del rimpatrio e, nel caso delle proroghe successive, ad un'attività già diligentemente espletata, ma non portata a termine per fatto non imputabile all'Amministrazione bensì a terzi, con un accertamento necessariamente più rigoroso sulla necessità del trattenimento, in considerazione del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso (Cass. n. 11395/2025)”*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 24296/2026, ud. 24/07/2026, dep. 31/07/2026 – Rel. Reggiani, Pres. Acierio non massimata

[trattenimento dello straniero presso cpr - convalida - manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale tramite pec – manifestazione espressa in momento precedente all'emanazione del decreto di espulsione – acquisizione dello status di richiedente asilo]

Il ricorrente ha censurato la decisione del Giudice di Pace nella parte in cui ha convalidato il trattenimento ordinario ex art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998 sulla base dell'erroneo presupposto che egli fosse uno straniero irregolare, destinatario di un legittimo decreto di espulsione, essendo entrato in Italia il 28/06/2023 senza chiedere il permesso di soggiorno, rigettando l'eccezione difensiva relativa alla manifestazione di volontà di presentare domanda di protezione internazionale prima dell'espulsione, in ragione del fatto che, in mancanza di presentazione personale presso l'ufficio di polizia e di formalizzazione mediante modello C3 della domanda stessa, non poteva ritenersi instaurata alcuna procedura di protezione internazionale né acquisito lo *status* di richiedente. In sintesi, secondo il cittadino straniero, l'irregolarità del soggiorno non poteva essere valutata isolatamente, come se la PEC del 19/02/2026 e la successiva attivazione presso l'UPM del 21/04/2026 fossero giuridicamente inesistenti. Tali elementi incidevano direttamente sul potere espulsivo e, conseguentemente, sulla legittimità del trattenimento disposto per eseguire l'espulsione.

La Corte accoglie il ricorso ribadendo il principio secondo il quale: *“in tema di protezione internazionale, sussiste il diritto del cittadino straniero, giunto in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale, e come tale suscettibile di espulsione, di presentare istanza di protezione internazionale e di rimanere nello Stato fino alla definizione della relativa procedura, evidenziando che, quantunque l'istanza sia inoltrata a mezzo PEC, cui non segua la presentazione di una formale domanda, l'Amministrazione ha il dovere di riceverla (inoltrandola al Questore per l'assunzione delle determinazioni di sua competenza), astenendosi da alcuna*

forma di respingimento e da alcuna misura di espulsione che impedisca il corso e la definizione della richiesta dell'interessato innanzi alle Commissioni designate (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9597 del 10/04/2024; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 21910 del 09/10/2020). Conseguentemente, questa Corte ha cassato con rinvio la decisione che aveva respinto l'impugnazione del provvedimento di espulsione, nonostante l'inoltro via PEC della domanda di protezione internazionale prima dell'adozione del menzionato provvedimento di espulsione, affermando che la stessa dovesse essere necessariamente formalizzata mediante sottoscrizione della relativa modulistica, davanti ai competenti organi di Polizia. Tale principio è senza dubbio applicabile anche al caso di specie, ove, in base al disposto dell'art. 17 d.l. n. 100 del 2026, si applica la disciplina previgente al d.l. n. 100 del 2026, poiché, come già precisato da questa Corte, assume rilievo il momento in cui è manifestata dal cittadino straniero la volontà di richiedere protezione internazionale, anche non formalizzata, dovendosi ritenere questo il momento in cui è presentata la domanda di protezione internazionale (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14851 del 18/05/2026)".

- **Sez. 1, Ordinanza n. 24429/2026, ud. 24/07/2026, dep. 04/08/2026 – Rel. Flamini, Pres. Acierno non massimata**

[trattenimento dello straniero presso cpr - convalida del trattenimento – verifica dei requisiti di necessità e proporzionalità - art. 14, comma 1-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 - interpretazione alla luce della direttiva 2008/115/ce - necessario scrutinio da parte del giudice di merito - applicabilità - fattispecie]

Nel caso in esame, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione del giudice di pace che, nel convalidare il trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di permanenza per il rimpatrio, si è limitato a ritenere la sussistenza del requisito del rischio di fuga sulla base del solo mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente in corso di causa, senza valutare le allegazioni e le produzioni documentali della difesa, dalle quali emergeva, al contrario, una condizione che avrebbe portato ad escludere il predetto rischio. Nella decisione impugnata non sono stati in alcun modo considerati gli elementi (indicati dalla difesa nella memoria depositata il 24.6.2026, trascritta nel ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza) in forza dei quali si sarebbe dovuta accertare la necessità e la proporzionalità del trattenimento. In particolare, il giudice di pace avrebbe dovuto valutare le ragioni in forza delle quali nonostante gli specifici elementi indicati dalla difesa (quali il percorso scolastico intrapreso, la conduzione di un immobile in locazione e lo svolgimento di un'attività lavorativa a tempo indeterminato, all. 1-8), il trattenimento si rivelava comunque l'unica misura adeguata, nel rispetto dei principi di necessità e trattenimento.

Nel caso di specie, dunque, la massima può considerarsi conforme a Cass. N. 018409/2023 66830201 che riporta quanto segue: *"In tema di convalida del trattenimento di un cittadino extracomunitario, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, così come interpretato alla luce della direttiva 2008/115/CE e della giurisprudenza della Corte di Giustizia, il giudice del merito è tenuto ad esprimere un giudizio di proporzionalità della misura adottata, valutando se possa essere applicata una misura meno coercitiva alla luce di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino straniero. (Nella specie, la S.C. aveva cassato senza rinvio la decisione del giudice di pace che, nel convalidare il trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di permanenza per il rimpatrio, non aveva tenuto conto del fatto che quest'ultimo aveva dichiarato, senza alcuna contestazione, di disporre di un passaporto in corso di validità, requisito necessario per l'adozione di misure alternative al trattenimento)."*

- **Sez. 1, Ordinanza n. 24430/2026, ud. 24/07/2026, dep. 04/08/2026 – Rel. Flamini, Pres. Acierno massimata**
[trattenimento presso cpr - convalida del trattenimento – provvedimento unificato ex art. 32, comma 4, d.lgs. 25/2007 – domanda reiterata inammissibile per difetto dei requisiti di novità – scadenza del termine per proporre impugnazione - esclusione - fattispecie]

In tema di protezione internazionale, l'applicazione dell'art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, novellato dal d.l. n. 100 del 2026, che ha modificato il regime processuale per i provvedimenti relativi a trattenimenti amministrativi, proroghe, riesami, emessi dall'organo giurisdizionale competente, comporta che l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, nei casi previsti dall'art. 32, comma 1, lett. b), b-bis) e b-quater e qualora ricorrano le ipotesi previste dagli artt. 23, 23 bis, 29 e 29 bis del decreto legislativo citato, sorge solo alla scadenza del termine per l'impugnazione del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale, con la conseguenza che la decisione ex art 32, comma 4, del richiamato decreto non determina, sino a tale scadenza, l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale. (Fattispecie in cui la prima domanda reiterata di protezione internazionale del richiedente è stata ricondotta, dalla Suprema Corte, all'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 25 del 2008, con conseguente applicazione della disposizione ex art. 32, comma 4, del predetto decreto e della nuova disciplina introdotta dal d.l. n. 100 del 2026, non essendo ancora decorso il termine per impugnare la decisione di inammissibilità al momento in cui è stato disposto il trattenimento).

- **Sez. 1, Ordinanza n. 24431/2026, ud. 24/07/2026, dep. 04/08/2026 – Rel. Reggiani, Pres. Acierno massimata**
[trattenimento presso cpr - richiedente protezione internazionale - manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale - convalida del trattenimento - competenza - sezione specializzata in materia di immigrazione - sussistenza - fondamento - fattispecie]

In tema di trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza per il rimpatrio, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c-bis), del d.l. n. 13 del 2017, conv., con modif., dalla l. n. 46 del 2017, la competenza a provvedere sulla convalida del trattenimento appartiene alla sezione specializzata in materia di immigrazione qualora lo straniero abbia manifestato all'autorità competente la volontà di richiedere protezione internazionale, essendo a tal fine rilevante la qualità di richiedente asilo, e non il titolo in forza del quale il trattenimento è stato disposto né la spettanza del diritto di permanere nel territorio nazionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di convalida emesso dal giudice di pace nei confronti di uno straniero che, dopo la declaratoria di inammissibilità di una precedente domanda reiterata di protezione internazionale, aveva nuovamente manifestato alla questura la volontà di chiedere protezione internazionale nello stesso giorno in cui era stato disposto il trattenimento).